



UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

(Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Fiano
Germagnano, Givoletto, La Cassa, Lanzo T.se, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Val
della Torre, Vallo T.se, Varisella)

Sede: **Ceres, Fraz. Fè n° 2, cap. 10070**
Tel. 0123/53339 – fax 0123/53716
C.F.: 92049610014

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE AD USO GRATUITO DEI PERCORSI AUTORIZZATI

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

1) L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone – C.F. 92049610014 con sede in Ceres (TO), Frazione Fè, 2 rappresentata dal Geom. COLOMBATTO Daniele, nato a Varisella (TO) il 19/12/1962, domiciliato per la carica a Ceres (TO) Frazione Fe' n.2, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità Unione Montana VLCC

E

2) L'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" – C.F. 83502440015 matricola FMI 1211, rappresentata dal Sig. CRISAPULLI Giovanni, nato a COTRONEI (KR) il 07/07/1959, nella sua qualità di Presidente, con sede in via Valle Sacra, 8 a Cuornè (TO).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana VLCC n° 35 del 06/12/2016, esecutiva, veniva approvato il "Regolamento per l'utilizzo dei percorsi esistenti per la pratica non competitiva del trial motociclistico, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 02/11/1982 n° 32 – Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale – così come modificato con L.R. 29/07/2016, n° 16" (che si allega al presente atto);
- Con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana VLCC n° 22 del 15/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, venivano reindividuati i percorsi fuoristrada con fini turistici e sportivi non competitivi, per un periodo massimo di 5 anni, esistenti sul territorio del Comune di Monastero di Lanzo, già individuati dal Comune con Deliberazione della Giunta n° 8 del 04/02/2012, ai sensi della L.R. n° 32/1982, art. 11, comma 3, identificati anteriormente alla data del 30/06/2016 e decaduti ai sensi della L.R. 16/2016 alla data del 30/11/2016, dandone comunicazione alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 25, c. 2 della sopracitata L.R.
- Con la succitata Deliberazione n° 22/17 veniva altresì approvata la convenzione per la gestione e manutenzione ad uso gratuito dei percorsi autorizzati con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" matricola FMI 01-5-2011, con sede in via Cuornè (TO).
- L'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" matricola FMI 01-5-2011, con sede in via Valle Sacra, 8 a Cuornè (TO), a seguito dell'approvazione dei percorsi per la pratica non competitiva del trial motociclistico, salvo diverse determinazioni della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, si impegna, nei confronti dell'Unione Montana VLCC al rispetto delle condizioni riportate negli articoli seguenti.

ART. 1 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sui percorsi autorizzati potranno circolare soltanto i motocicli per la pratica del Trial motociclistico in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale secondo il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 “Regolamento di *esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”.

In particolare potranno transitare esclusivamente i mezzi idonei alla pratica del Trial motociclistico così meglio definiti o che rispettino le seguenti prescrizioni:

- veicoli motorizzati a due ruote equipaggiati di pneumatico posteriore con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M;
- motocicli o ciclomotori non dotati di sella per il conducente;
- pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 - 0,5 atm.

I veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 24/12/1969 n.990 “Assicurazione *obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*”.

Si prende atto dell’Art. 4 “Esenzione alle limitazioni di *transito*” del Regolamento approvato con la sopraccitata DC 35/16.

ART. 2 – NORME DI COMPORTAMENTO

La fruizione dei percorsi fuoristrada individuati non dovrà intaccare o deturpare il paesaggio naturale o lo stato delle cose, rispettando l’ambiente e l’ecosistema circostante, nel rispetto almeno delle seguenti condizioni:

- il transito è consentito dalla levata al tramonto del sole,
- l’accesso è vietato se correlato all’esercizio dell’attività venatoria,
- vengano fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 3 – SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO – MANUTENZIONE PERCORSI

I percorsi autorizzati dovranno essere segnalati a cura e spese dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM” mediante apposizione di idonea segnaletica in prossimità dell’inizio dei percorsi, nei punti di intersezione con altri sentieri e sulle intersezioni con la viabilità a libera circolazione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica e dei percorsi oggetto di convenzione, dovrà essere garantita per tutta la durata della convenzione, a cura e spese dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM”.

ART. 4 – DIVIETI

È fatto divieto di percorrere tratti diversi da quelli autorizzati, di circolare su prati o sostare su di essi, di circolare fuori strada in zone boschive o terreni agricoli, di calpestare o rovinare prati destinati a colture anche se non recintati.

È assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come banchine stradali, muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quanto altro presente.

I percorsi individuati hanno destinazione tassativamente non competitiva per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento *competitivo*, si configura come condotta non autorizzata e quindi sanzionabile.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZO DEI PERCORSI

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM” sarà l’unica ed esclusiva responsabile dell’utilizzo dei percorsi in oggetto, rimanendo l’Unione Montana *estranea* e manlevata da ogni responsabilità e sollevata da qualsivoglia onere per danni cagionati a persone e cose dal transito dei motocicli. L’associazione si impegna a segnalare all’Unione Montana VLCC qualsiasi problema

e/o situazione che possa interferire con l'utilizzo dei percorsi in totale sicurezza e nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione.

ART. 6 - DURATA E REVOCA DELL'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al 30/11/2021 e non è rinnovabile tacitamente.

L'individuazione è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse o di pubblica incolumità, ad insindacabile giudizio dell'Unione Montana VLCC.

ART. 7 - NORME FINALI

Ogni modifica dell'assetto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" matricola FMI 1211, dovrà essere comunicata all'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, per i provvedimenti di conseguenza.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione risulta competente il Foro di Ivrea.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____

Il Presidente

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

"VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM"

Il Responsabile del Servizio Tecnico

dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di

Lanzo Ceronda e Casternone

